



COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DATI ESEGUITO MEDIANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Approvazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2018

Modifiche:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2019:

art. 7 ed introduzione dell'art. 7 bis; art. 8 ed introduzione degli articoli 8 bis, ter e quater;
art.15 ed introduzione degli articoli 15 bis e 15 ter; art. 18 ed introduzione art 18; art. 19;
art. 20.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2025:

art. 14; introduzione art. 22; modifica numerazione articoli.

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI
Sezione I	Norme di riferimento
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Sezione II	Ambito di applicazione
Articolo 3	Finalità
Articolo 4	Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al C.d.S. e normativa nazionale, regionale e regolamenti locali (ZTL ecc..)
Articolo 5	Istituti scolastici
Articolo 6	Deposito di rifiuti
CAPO II	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 7	Consultazione preventiva e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali
Articolo 8	Conservazione delle immagini registrate e misure di sicurezza
Articolo 9	Titolare del trattamento in materia di videosorveglianza
Articolo 10	Responsabile del trattamento in materia di videosorveglianza
Articolo 11	Funzioni del Responsabile del Trattamento in materia di videosorveglianza
Articolo 12	Nomina dei sub responsabili incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza
CAPO III	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I	Modalità di Raccolta e misure di sicurezza
Articolo 13	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Articolo 14	Descrizione ed accesso al sistema di videosorveglianza
Articolo 15	Sicurezza dei dati
Articolo 16	Obblighi degli operatori
Articolo 17	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia
Articolo 18	Informazioni rese al momento della raccolta
Sezione II	Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Articolo 19	Accesso alle immagini
Articolo 20	Uso delle immagini per l'accertamento delle violazioni del codice della strada

Articolo 21	Diritti dell'interessato
Articolo 22	Utilizzo di particolari sistemi mobili
Sezione III	Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
Articolo 23	Cessazione del trattamento dati
Sezione 24	Comunicazione e diffusione dei dati
Articolo 25	Interconnessione sale operative della Polizia Municipale e di altre Forze di Polizia
CAPO IV	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 26	Tutela
Articolo 27	Violazione dati personali
Articolo 28	Disposizione generale
CAPO V	MODIFICHE
Articolo 29	Modifiche regolamentari

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Norme di riferimento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio e nelle proprietà comunali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; detti impianti sono gestiti ed impiegati dal Comune di Chianciano Terme che garantisce che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. La localizzazione degli impianti sarà determinata con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il presente Regolamento trova applicazione anche per gli impianti di videosorveglianza ad uso promiscuo pubblico/privato.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia; dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e della Deliberazione 8 aprile 2010 (IOA05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni, dalla circolare del capo della polizia n. 558/A/421.2/70/456 del Febbraio 2005, dalla circolare del capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 06 Agosto 2010 e dalla direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012 "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale"; dal regolamento comunale sull'attuazione del regolamento (UE) 2016/679 approvato con Deliberazione di G.C. n. 75 del 18.05.2018.
4. A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Chianciano Terme, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati"/"sub responsabili", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento mediante ripresa di videosorveglianza;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per Responsabile protezione dati personali (DPO) la persona nominata dal Comune di Chianciano Terme incaricata di svolgere i compiti previsti dall'art.37 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679.

Sezione II

Ambito di applicazione

Articolo 3

Finalità

1. Le finalità istituzionali che il Comune di Chianciano Terme intende perseguire con l'attività di videosorveglianza sono del tutto conformi a quelle demandate all'Ente dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale Toscana 03 Aprile 2006, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, dal "decreto sicurezza" introdotto con il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in legge 18.04.2017 n.48, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così individuata secondo il Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008;
- b) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati la cui attività è svolta da soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale o su beni in gestione dell'Amministrazione Comunale o di Enti che svolgono Servizi Pubblici;
- d) monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con impiego tempestivo e più razionale delle risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- f) la prevenzione e repressione dei reati e delle attività illecite, concorrendo al loro accertamento, con particolare riferimento al contrasto dei reati contro il patrimonio commessi sul territorio comunale;
- g) telecamere con funzioni di lettura targhe e sistemi di controllo nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- h) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- i) per controllare il corretto conferimento dei rifiuti e il divieto di abbandono su aree pubbliche quando non sia possibile procedere o non sia efficace il ricorso a modalità o sistemi di controllo alternativi;
- j) alla rilevazione delle violazioni al codice della strada;
- k) al rilevamento degli incidenti stradali utilizzando, ove possibile, le immagini nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali e nell'accertamento delle violazioni ad essi inerenti limitando il trattamento ai dati personali strettamente indispensabili alla ricostruzione della dinamica del sinistro escludendo l'acquisizione di tutti gli altri dati non pertinenti alla rilevazione dell'incidente stradale;
- l) al rilevamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze.

2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;

- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
 4. Presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale sono posizionati dei monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere per quanto di specifico interesse e competenza. L'impianto è destinato anche all'osservazione diretta delle immagini quando se ne ravvisi l'esigenza e costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di pubblica sicurezza e sicurezza urbana sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 6. Le immagini relative a particolari categorie di dati possono comunque essere oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.9 comma 2 lett. g) del regolamento (UE) 2016/679, in quanto sussiste un interesse pubblico sulla base delle norme di riferimento meglio indicate all'art.1 del presente regolamento. Il sistema di videosorveglianza non prevede un sistema di raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l'immagine e non prevede modalità di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tali da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
 7. Le immagini registrate per le finalità predette sono messe a disposizione gratuitamente, previa semplice richiesta, dell'autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia per il perseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti alla materia giudiziaria e di indagine.

Articolo 4

Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e normativa nazionale, regionale e regolamenti locali (ZTL, verifica copertura assicurativa, revisione, veicoli rubati, ecc.)

1. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL) o in altre telecamere posizionate agli ingressi nella città di Chianciano Terme, la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada nonché dalle leggi nazionali e regionali e normativa contenuta nei regolamenti locali, con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato (sistema di controllo ZTL tramite varchi elettronici), analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
 - vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;

- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 5

Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, è ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
2. È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
3. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 6

Il deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo o comunque non corretto di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 7

Consultazione preventiva e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

1 Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento non è soggetto a consultazione preventiva del Garante per la Protezione dei dati Personali ai sensi dell'art.36 del regolamento (UE) 2016/679 poiché il sistema di videosorveglianza ottempera alle condizioni di cui al Paragrafo 3.2.1. del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010.

2 Il trattamento dati eseguito con l'impianto di videosorveglianza è soggetto a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali da parte del Titolare del trattamento ai sensi dell'art.35 del medesimo regolamento (UE) in quanto implica l'uso di tecnologie attraverso cui avviene la sorveglianza sistematica di aree pubbliche accessibili al pubblico. 3. La procedura di valutazione d'impatto è regolata dall'art.9 del regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 approvato con Deliberazione di G.C. n.75 del 18.05.2018.

Articolo 8

Conservazione delle immagini registrate e misure di sicurezza

1 Il termine massimo di conservazione delle immagini registrate è fissato in sette giorni dalla data di ripresa in ottemperanza alla normativa vigente.

2 L'impianto di videosorveglianza installato provvederà alla cancellazione automatica delle immagini registrate mediante sovrascrittura, decorso il termine massimo di conservazione di sette giorni sopra indicato.

3 I dati e le immagini registrate possono inoltre essere conservate presso la Polizia Municipale oltre il termine di sette giorni, se inerenti le finalità della videosorveglianza di cui all'art. 3 del presente regolamento e se estrapolate in quanto necessarie a documentare l'evento oggetto di videoripresa. Nel caso che precede le immagini conservate saranno distrutte dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo inerente la definizione dell'evento o del procedimento giudiziario inerente l'evento oggetto delle immagini conservate. In mancanza di conclusione espressa dei procedimenti le immagini detenute e conservate presso la Polizia Municipale dovranno essere distrutte decorso il termine massimo di cinque anni dalla data della loro estrapolazione.

4 La gestione del sistema di videosorveglianza su aree pubbliche è sottoposta all'adozione di idonee e preventive misure tecniche e organizzative da approvare con apposito atto determinativo del Responsabile del Trattamento dati. L'impianto non prevede l'effettuazione di riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali della videosorveglianza. Le immagini, estrapolate e escluse dalla distruzione automatica, vanno gestite attraverso idonee misure tecniche e organizzative previste nel documento di valutazione di impatto e di gestione del rischio. L'accesso ai sistemi di ripresa da parte delle persone autorizzate avviene mediante credenziali di accesso personali e riservate. I sub responsabili, previa comunicazione scritta al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

5 Al di fuori dei casi in cui le immagini estrapolate riguardano le finalità della videosorveglianza la diffusione delle immagini personali è inoltre consentita, con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona, quando l'interessato ha espresso il proprio consenso o quando è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o quando è giustificata da necessità di giustizia o di polizia o di pubblica sicurezza.

Articolo 9

Titolare del trattamento in materia di videosorveglianza

- 1 Titolare del trattamento dati eseguito con il sistema di videosorveglianza è il Comune di Chianciano Terme e le relative funzioni sono svolte dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.
- 2 Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale e comunale.
- 3 Il titolare del trattamento esercita le funzioni individuate nell'art.2 del regolamento comunale sull'attuazione del regolamento (UE) 2016/679 approvato con Deliberazione di G.C. n.75 del 18.05.2018.

Articolo 10

Responsabile del trattamento in materia di videosorveglianza

- 1 Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona da questi delegata o che lo sostituisce temporaneamente nelle sue attribuzioni, è individuato, previa necessaria nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.
- 2 È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
- 3 Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Funzioni del Responsabile del Trattamento in materia di videosorveglianza

- 1 Il Responsabile procede al trattamento e vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.
- 2 I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 3 In particolare il Responsabile del trattamento:
 - attua le istruzioni e prescrizioni ricevute dal titolare del Trattamento in sede di nomina;
 - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - cura l'informativa di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) n.2016/679 nella forma semplificata prescritta dal Garante per la Privacy
 - individua i sub responsabili incaricati del trattamento;
 - dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
 - secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante tramite il Responsabile della Protezione Dati;
 - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;

- comunica senza ingiustificato ritardo, al Titolare del trattamento e al DPO l'avvenuta violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, affinché essi notifichino la violazione all'Autorità competente, prendendo immediatamente le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti.

Articolo 12

Nomina dei sub responsabili incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1 Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito del personale di Polizia Municipale avente la qualifica di Ufficiale e di Agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 e dell'art.55 c.p.p. in servizio presso il Comune di Chianciano Terme.
- 2 Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 3 In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 4 Gli incaricati del materiale trattamento nominati sub responsabili devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
- 5 Gli incaricati nominati sub responsabili dal responsabile del Trattamento accedono al sistema mediante parole chiave o credenziali personali a loro riservate.
- 6 Gli incaricati osservano il puntuale rispetto delle istruzioni ricevute e nell'esecuzione delle operazioni di trattamento devono garantire la corretta assunzione di dati e immagini pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato installato il sistema di videosorveglianza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

MODALITA' DI RACCOLTA E MISURE DI SICUREZZA

Articolo 13

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti

o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

2. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate nel territorio comunale in conformità all'elenco delle aree di ripresa ed in relazione alle esigenze e finalità di cui all'art. 3. La collocazione ed il numero delle telecamere possono essere modificati, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Amministrazione Comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali con cui si provvederà inoltre ad aggiornare l'elenco delle aree di ripresa senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a sette giorni consecutivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

5. Escluso il caso della richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e della polizia giudiziaria in tutti gli altri casi in cui si manifestino esigenze di ulteriore conservazione dei dati e delle immagini registrate l'allungamento dei termini di conservazione è soggetto alla richiesta di verifica preliminare da parte del Garante per la Protezione dei dati Personali ai sensi del Provvedimento 8 aprile 2010.

6. Le immagini immagazzinate sul server saranno automaticamente cancellate decorso il termine legale di conservazione mediante sovraregistrazione.

7. In caso di trattamento dati successivo alla registrazione è garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui al successivo art.15 ter del presente Regolamento.

8. La gestione delle immagini e dei dati registrati è di esclusiva competenza del Responsabile e degli Incaricati del Corpo di Polizia Municipale nominati dal responsabile per le finalità dichiarate e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle istruzioni, disposizioni e misure di sicurezza stabilite dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 14

Descrizione ed accesso al sistema di videosorveglianza

1. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale; in caso contrario utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Tutte le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP. Tutte le telecamere sono dotate di zoom ottico e/o digitale con capacità di ingrandimento variabile. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

2. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso un apparato di archiviazione NVR (Network Video Recorder) posizionata presso il Data Centre del Comune di Chianciano Terme e sono visualizzate per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.
3. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato, ma non necessariamente connesso, con bodycam, dashcam, UAS (cd droni), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).
4. Il personale addetto riceverà apposito disciplinare tecnico sull'utilizzo delle bodycam, delle dashcam e degli UAS, nonché l'informativa sul trattamento dei loro dati personali che indirettamente potrebbero essere trattati in relazione all'evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.

Articolo 15

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti art. 9 e 10.
2. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la

trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, WiMAX, UMTS, GPRS).

3. Alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale può accedere il Responsabile, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e specificatamente designato quale incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
4. Il Data Centre del Comune di Chianciano Terme dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video è ubicato presso i locali del Comando Polizia Municipale ed è dotato di sistemi di controllo degli accessi e di sistemi anti-intrusione e anti-incendio che consentono di mettere le misure idonee e preventive misure di sicurezza e protezione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
5. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avvengono secondo le indicazioni del Responsabile del trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.
6. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali del Data Centre e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Responsabile del trattamento dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
7. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.
8. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video è una rete proprietaria, chiusa, non interconnessa con altre reti private (rete interna dell'amministrazione comunale, ZTL o altro) o pubbliche (Internet).
9. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
10. Il Comandante del Corpo Polizia Municipale custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Centrale Operativa di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
11. Ai locali può accedere inoltre il Personale delle altre Forze di Polizia di Stato all'uopo autorizzato.
12. Possono altresì accedere i tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto previamente individuati e il personale incaricato della pulizia del locale, anch'esso previamente individuato.

13. Nei casi indicati nei commi che precedono durante la permanenza delle persone non abilitate ad operare sul sistema è fatto obbligo di oscurare il monitor di controllo, pur rimanendo attivo il sistema di registrazione. Il personale delle Forze di Polizia autorizzato ad accedere ai locali potrà visionare il monitor e potrà acquisire le registrazioni per i propri fini istituzionali fermo restando che non potrà operare sul sistema.
14. Eventuali accessi alla sala di controllo di soggetti diversi da quelli indicati devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento dati per motivate ragioni e in attuazione delle necessarie misure di sicurezza minime atte ad evitare indebite assunzioni o rilevamenti di dati o immagini.
15. Fermo restando quanto sopra la gestione e il trattamento delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Comandante PM/Responsabile del Trattamento e agli incaricati espressamente individuati nell'ambito della Polizia Municipale, previamente autorizzati al trattamento.
16. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza dovranno attuare una corretta assunzione dei dati e immagini pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto. È vietata l'assunzione di dati o immagini non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento. La visione delle immagini registrate è consentita solamente al responsabile del trattamento dati, ai suoi incaricati appositamente nominati nell'ambito della Polizia Municipale, al personale delle altre Forze di polizia appositamente autorizzato nell'esercizio dei loro compiti di polizia giudiziaria e all'interessato ai sensi del successivo art. 15 ter del presente regolamento.
17. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Eventuali immagini registrate oggetto di trattamento nei casi di salvataggio e conservazione inerenti le finalità istituzionali sono custodite presso la sede del Corpo di Polizia Municipale, ove è installata la postazione di registrazione nel rispetto delle misure di sicurezza.
18. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio e non può essere divulgata al di fuori dei casi consentiti.

Articolo 16

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e in tutte le aree di proprietà comunale, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 17

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato/sub responsabile od il Responsabile della videosorveglianza provvede a darne comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procede alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria.
5. Nel caso in cui gli organi delle Forze di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata, indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, producendo altresì i supporti informatici necessari alla registrazione delle immagini, entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4.

Articolo 18

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Chianciano Terme in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata — registrazione effettuata dal Corpo di Polizia Municipale di Chianciano Terme per fini riguardanti la Sicurezza Urbana. Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Chianciano Terme" munita di simbolo telecamera, conforme al modello di informativa minima approvato dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell' 8 aprile 2010.
2. Il Comune di Chianciano Terme, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune.
3. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
4. Il supporto con l'informativa:
deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 19

Accesso alle immagini

- 1 L'accesso alle immagini e l'estrazione di copia delle immagini videoregistrate sono riservate, nei limiti delle finalità istituzionali perseguite con la videosorveglianza:
 - a. al Responsabile del trattamento e ai sub responsabili del trattamento da esso nominati appartenenti alla Polizia Municipale nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b. agli Organi di polizia nello svolgimento dei compiti d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria quando è necessario per lo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, previa richiesta motivata;
 - c. all'interessato ai sensi e nei limiti del successivo art.18 comma 1 lett.d).
- 2 Soggetti diversi da quelli sopra indicati possono fare richiesta di accesso alle immagini e di rilascio di copia delle immagini esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando è stata presentata denuncia o querela per fatti di reato;
 - b. quando è stata intentata un'azione civile.
- 3 In tutti gli altri casi diversi dal comma 2 che precede, è precluso l'accesso alle immagini salvo che l'interessato oggetto della ripresa per la quale è formulata la richiesta di accesso, previamente e specificamente informato, non presti il suo esplicito e libero consenso al rilascio di copia delle immagini e al relativo trattamento, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.a) e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 20

Uso delle immagini per l'accertamento delle violazioni del codice della strada

- 1 L'impianto di videosorveglianza può essere dotato di apposito dispositivo in grado di rilevare le violazioni al codice della strada dei veicoli circolanti su aree pubbliche in conformità con la finalità di cui all'art. 3 comma 1 lett. j del presente regolamento.
- 2 La presenza del sistema di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalato da apposito cartello. Le telecamere possono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di violazione.
- 3 Le fotografie e i video non possono essere inviati al domicilio dell'interessato il quale potrà comunque visionare la documentazione. Eventuali passeggeri o terze persone, se riprese dalle immagini, dovranno essere oscurati o rese comunque non riconoscibili.

Articolo 21

Diritti dell'interessato

- 1 In attuazione degli artt. 5 e 12,15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti del trattamento derivante dalla videosorveglianza;
 - d) di ottenere l'accesso alle immagini e ai dati personali che lo riguardano ai fini e nei limiti dell'esercizio dei propri diritti;
 - e) di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione del trattamento che lo riguarda e il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
 - f) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento in caso di inesattezza dei dati personali, di trattamento illecito previa opposizione dell'interessato, e nel caso che l'interessato abbia bisogno dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - g) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
 - h) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - i) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e negli altri casi indicati nell'art. 17 comma 1 del regolamento (UE) 2016/679;
 - l) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 - m) la portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
 - n) di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica il trattamento se esso è lecito e rientra nelle varie finalità della videosorveglianza;
 - o) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
 - p) di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
 - q) di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
- 2 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 22

Utilizzo di particolari sistemi mobili

- 1 Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere e/o bodycam, dashcam, UAS, telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

- 2 Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
- 3 Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
- 4 Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso, o al funzionario se presente sul posto, valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione al termine dell'intervento o della situazione emergenziale. In caso di dashcam ed in presenza di più operatori, il dispositivo sarà attivato dall'agente più alto in grado o dal funzionario se presente.
- 5 L'operatore deve avvisare i presenti, prima di attivare la bodycam, che sta effettuando una registrazione. Al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà quanto prima la documentazione video realizzata al Responsabile del Servizio, che provvederà a trasferire la registrazione su supporto digitale. In seguito, il Responsabile del Servizio, valutata l'utilità della registrazione, provvederà alla sua conservazione per gli atti successivi oppure alla sua cancellazione.
- 6 Il trattamento dei dati personali, effettuati con simili sistemi di ripresa, deve rispettare i principi di cui all'art. 5, RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Sezione III

LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 23

Cessazione del trattamento dei dati

- 1 In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali acquisiti tramite immagini e le immagini stesse sono distrutti salvo il caso che i dati siano inerenti all'accertamento dei reati e per esso sia stato avviato il procedimento di fronte all'Autorità Giudiziaria nel qual caso la conservazione dei dati è mantenuta in vista di un'eventuale una richiesta di esibizione.

Articolo 24

Comunicazione e diffusione dei dati

- 1 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Chianciano Terme a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2 Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3 E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 25

Interconnessione sale operative della Polizia Municipale e di altre Forze di Polizia

- 1 In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lg. n.14/2017 convertito in legge n. 48/2017 e nell'ambito delle linee guida per la promozione della sicurezza integrata, il Comune di Chianciano Terme concede l'accesso all'impianto di videosorveglianza, la condivisione delle immagini e l'interconnessione in tempo reale della sala di controllo della Polizia Municipale con quella delle altre Forze di Polizia di livello territoriale che ne facciano esplicita richiesta, in base ad apposito patto di sicurezza urbana sottoscritto tra il Prefetto e il Sindaco.
- 2 L'interconnessione della sala di controllo delle immagini della Polizia Municipale con la centrale operative delle altre Forze di Polizia è subordinata allo scambio del flusso informativo dei dati e notizie rilevanti concernenti la prevenzione e repressione dei reati e il controllo del territorio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali.
- 3 L'autorizzazione all'interconnessione in tempo reale alle immagini da parte delle sale operative delle altre Forze di Polizia è subordinato all'assunzione da parte del responsabile della sala operativa esterna degli obblighi di tutela della normativa sulla privacy, assumendo quindi la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dati, che esegue in proprio ed autonomamente, il trattamento stesso dei dati. L'indicazione del nome della persona che assume tale figura, deve essere comunicato al Comune.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 26

Tutela

- 1 Resta fermo il diritto di qualsiasi interessato di ottenere la rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli art.16, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 2 In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato nel presente Regolamento.

Articolo 27

Violazione dati personali

- 1 Qualora per qualsiasi causa si verifichi una violazione di sicurezza dell'impianto di videosorveglianza da cui possa derivare un rischio elevato concreto per l'interessato, di danno fisico materiale o immateriale o la perdita di controllo dei suoi dati o un pregiudizio alla reputazione, il Titolare del trattamento dovrà provvedere alla notifica al Garante senza ingiustificato ritardo e comunque nel termine massimo di 72 ore dal verificarsi dell'evento.
- 2 Il rischio riguarda il pericolo costituito dai seguenti eventi: a) la distruzione dei dati o la perdita dei dati o la modifica dei dati personali; b) l'indebita divulgazione dei dati personali; c) l'indebito accesso ai dati personali trattati; d) limitazione dei diritti; e) divulgazione di dati protetti da segreto istruttorio, giudiziario o segreto professionale; f) danni economici o sociali per l'interessato; g) furto o usurpazione di identità.
- 3 L'obbligo di segnalazione ricorre solo nel caso di rischio elevato, grave e concreto per le persone, a cui non si possa far fronte con l'adozione immediata di misure idonee tra l'incidente e la verifica del danno per l'interessato.
- 4 Per tutto quanto non disciplinato, si richiama l'applicazione dell'art.10 "Violazione dei dati personali" del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 18.05.2018 avente per oggetto l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 28

Disposizione generale

- 1 Copia del presente Regolamento dovrà essere depositata presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Chianciano Terme a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

CAPO V
MODIFICHE

Articolo 29
Modifiche regolamentari

- 1 I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
- 2 Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.